

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.,

per l'avv. **CLAUDIA COLACIONE** (C.F. CLCCLD82D53C352L), nata a Catanzaro (CZ) il 13.04.1982, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata, dall'Avv. Francesco Pignatiello (C.F. PGNFNC82T31A465S) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), Via in Arcione n. 71, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione, ai sensi dell'art. 136 c.p.a., all'indirizzo PEC *francescopignatiello@ordineavvocatiroma.org*, da valere anche quale domicilio digitale ai fini del presente giudizio, e al numero FAX 06.6864800;

- *ricorrente* -

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri/legale rappresentante *pro tempore*, difesa e domiciliata *ex lege* da e presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (C.F. 80188230587), in persona del Ministro/legale rappresentante *pro tempore*, difesa e domiciliata *ex lege* da e presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (C.F. 80188230587), in persona del Ministro/legale rappresentante *pro tempore*, difesa e domiciliata *ex lege* da e presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PA (RIPAM) (C.F. 80188230587), presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difesa e domiciliata *ex lege* da e presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A. (C.F. 80048080636, P.IVA 06416011002), sottoposta a controllo e vigilanza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione Pubblica, con sede legale in Roma (RM), Viale Marx, n. 15, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *protocollo@pec.formez.it*;

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL (C.F. 01165400589, P.IVA 00968951004), con sede legale in Roma (RM), P.le Giulio Pastore, n. 6, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *notifiche_comunicazioni@postacert.inail.it*;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (C.F. 80237250586), in persona del Ministro/legale rappresentante *pro tempore*, difeso e domiciliato *ex lege* da e presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), in persona del Ministro/legale rappresentante *pro tempore*, difeso e domiciliato *ex lege* da e presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589), in persona del Ministro/legale rappresentante *pro tempore*, difeso e domiciliato *ex lege* da e presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

ISPettorato Nazionale del Lavoro (C.F. 80237250586), con sede in Roma (RM), Piazza della Repubblica, n. 59, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- *amministrazioni resistenti* -

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

SIG.RA VITTORIA FALICO (C.F. FLL VTR 89S64 D086G), residente in Montalto Uffugo (CS), Via Cesare Battisti, n. 2, e con sede di servizio presso "INAIL – Cosenza" (posizionatasi prima al 689° posto della graduatoria di merito pubblicata il 25.3.2022, con punteggio di 29.05 punti, poi al 695° posto della graduatoria rettificata pubblicata il 6.6.2022, con medesimo punteggio, e assegnata alla sede "INAIL – Cosenza");

SIG. MASSIMILIANO GIAMMUSSO (C.F. GMM MSM 82T20 C351D), residente in Catania (CT), Via Del Bosco, n. 335 (posizionatosi prima al 174° posto della graduatoria di merito pubblicata il 25.3.2022, con punteggio di 31.075 punti, poi al 175° posto della graduatoria rettificata pubblicata il 6.6.2022, con pari punteggio, e assegnato alla sede "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)");

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI RITENUTE PIÙ IDONEE,

ANCHE MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.,

PRIMA FRA TUTTE LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E/O IL RIESAME, NONCHÉ

L'ASSEGNAZIONE IN SERVIZIO PRESSO UNA DELLE SEDI INDICATE DALLA RICORRENTE COME PREFERENZA, SITE NELLA REGIONE CALABRIA, TRA CUI, IN PRIMO LUOGO, LA SEDE "INAIL – D.R. CALABRIA (CATANZARO)" OVVERO LA SEDE "INAIL – COSENZA",

A) del **Provvedimento di assegnazione sede** relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 24.6.2022 sul sito *internet* di Formez PA (<http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-lavoro-profilo-cuispl-e-profilo-cugiul-assegnazione-sedi>), di cui al Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1514 posti, elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INAIL (G.U. 68/2019), con il quale è stata **assegnata la sede di servizio** ai candidati vincitori del concorso, in particolare nella parte in cui ha disposto l’assegnazione della ricorrente alla sede “INAIL – Roma Nomentano”, in luogo di una delle altre sedi per cui aveva espresso prioritaria preferenza, site nella Regione Calabria, tra cui “INAIL – Cosenza” e “INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)” (**all.ti 1 e 1 Bis**);

B) del **Provvedimento di scorrimento della graduatoria**, con contestuale **Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria e relativi allegati**, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 23.9.2022, sul sito *internet* di Formez PA (<http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-lavoro-profili-cugiul-e-cuispl-scelta-amministrazioni-e-sedi-scorrimento>), di cui al predetto Bando, con il quale si è proceduto allo scorrimento di n. 397 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/GIUL, invitando unicamente i candidati idonei a seguito di scorrimento a manifestare l’*“ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili”*, senza procedere prima ad una riassegnazione tra i candidati vincitori già assegnatari delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi disponibili, e senza consentire anche ai candidati già assegnatari di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza (**all.ti 24, 25 e 26**);

C) dell’**Elenco di ulteriori assegnazioni sede** relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 1.8.2022 sul sito *internet* di Formez PA (<http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-lavoro-profilo-cuispl-e-profilo-cugiul-elenco-ulteriori-assegnazioni>), di cui al predetto Bando, con il quale si è proceduto ad assegnare la sede di servizio a ulteriori candidati vincitori del concorso, in particolare nella parte in cui non ha disposto l’assegnazione dell’odierna ricorrente in una delle altre sedi per cui aveva espresso prioritaria preferenza rispetto alla sede “INAIL – Roma Nomentano”, site nella Regione Calabria, tra cui le sedi “INAIL – Cosenza” e “INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)” (**all.ti 2 e 2 Bis**);

D) per quanto di interesse, del **Provvedimento INAIL prot. n. 469 del 11.7.2022**, con cui è stata determinata l’assunzione dell’odierna ricorrente, a tempo pieno e indeterminato, nell’area C, liv. ec. 1, profilo professionale attività amministrative dell’INAIL, a decorrere dal 1.9.2022, con assegnazione presso la sede “INAIL – Roma Nomentano”, in luogo di una delle altre sedi per cui aveva espresso prioritaria preferenza, site nella Regione Calabria, tra cui “INAIL – Cosenza” e “INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)”, nonché della **Nota INAIL – Dir. Centrale Risorse Umane – Ufficio risorse umane – Processo I, prot. U.INAIL.60006.14/07/2022.0012509 del 14.7.2022**, con cui la ricorrente è stata invitata a prendere servizio e a firmare il contratto di lavoro (**all. 3**);

E) del **Bando di concorso pubblico (all.ti 4 e 4 Bis)**, come modificato con Avviso pubblicato il 30.7.2021 (**all.ti 5 e 5 Bis**), con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 posti, poi elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'I.N.L. e dell'INAIL, in particolare dell'art. 14, 4° c., il quale prevede che *“Successivamente all’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l’espletamento del periodo di prova – come disciplinato dall’articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale”*, nonché della medesima disposizione di cui all'art. 14, 4° c., del Bando di concorso,

E.I) nella parte in cui sia interpretata nel senso che siffatta riassegnazione è preclusa nel anche caso in cui le rinunce pervengano prima dell’inizio dell’espletamento del periodo di prova;

E.II) nonché, nella parte in cui sia interpretata nel senso che siffatta riassegnazione è, in generale, preclusa, ma sedi che eventualmente si siano rese nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, possano, di contro, essere assegnate a candidati che siano risultati vincitori, mediante scorrimento della graduatoria di merito;

F) dell’**Avviso di manifestazione della preferenza sedi (all. 6)**, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 7.6.2022, sul sito *internet* di Formez PA (<http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-pubblico-titoli-ed-esami-copertura-n-1514-posti-elevati-n-1541-personale-tempo>), di cui al predetto Bando, in particolare nella parte in cui prevede che *“Successivamente all’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l’espletamento del periodo di prova – come disciplinato dall’articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale”*, nonché della stessa disposizione dell’Avviso,

F.I) nella parte in cui sia interpretata nel senso che siffatta riassegnazione è preclusa anche nel caso in cui le rinunce pervengano prima dell’inizio dell’espletamento del periodo di prova;

F.II) nonché, nella parte in cui sia interpretata nel senso che siffatta riassegnazione è, in generale, preclusa, ma sedi che eventualmente si siano rese nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, possano, di contro, essere assegnate a candidati che siano risultati vincitori, mediante scorrimento della graduatoria di merito;

G) dell'Avviso per la scelta delle amministrazioni e sedi per posti non assegnati (**all.ti 7 e 7 Bis**), relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 19.7.2022, sul sito *internet* di Formez PA (<http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-lavoro-profilo-cuispl-e-profilo-cugiul-scelta-amministrazioni-e-sedi-posti>) di cui al Bando;

H) per quanto occorrer possa, della nota dell'INAIL Direzione Centrale Risorse Umane del 22.9.2022, con cui è stata indetta una procedura di mobilità interna su base regionale (**all. 18 Bis**);

I) di ogni ulteriore atto agli stessi connessi, presupposti o consequenziali lesivi per la ricorrente ancorché allo stato non ancora noti o conoscibili, ivi compresi i verbali e gli atti con cui l'odierna ricorrente è stata assegnata all'errata sede "INAIL – Roma Nomentano", in luogo di una delle altre sedi per cui aveva espresso prioritaria preferenza, site nella Regione Calabria;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della Sig.ra Claudia Colacione ad essere interpellata prioritariamente rispetto agli ulteriori candidati idonei e comunque ad essere assegnata in servizio presso una delle altre sedi per cui ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede "INAIL – Roma Nomentano", site nella Regione Calabria, tra cui la sede "INAIL – Cosenza" (I e II Motivo), ovvero la sede "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)" (II Motivo),

E, IN OGNI CASO, PER LA CONDANNA,

dell'Amministrazione resistente ad interpellare la ricorrente per la riassegnazione dei posti rimasti disponibili prioritariamente rispetto agli ulteriori candidati idonei e, comunque, ad assegnare in servizio la Sig.ra Claudia Colacione presso una delle altre sedi per cui ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede "INAIL – Roma Nomentano", site nella Regione Calabria, tra cui la sede "INAIL – Cosenza" (I e II Motivo), ovvero presso la sede "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)" (II Motivo),

NONCHÉ, IN OGNI CASO, PER LA CONDANNA,

IN VIA ISTRUTTORIA EX ARTT. 63, 64 E 46 SS. C.P.A. E/O EX ART. 116, 2° C., C.P.A.

dell'Amministrazione resistente alla produzione in giudizio o ostensione di tutti i verbali e gli ulteriori provvedimenti relativi all'assegnazione delle sedi per la procedura concorsuale per cui è causa, ivi compresi, gli atti e documenti inerenti l'assegnazione delle prime 10 sedi indicate dalla

Sig.ra Colacione in occasione della manifestazione di preferenza, nonché i verbali, gli atti e i documenti relativi alle operazioni di assegnazione delle predette sedi; le operazioni di valutazione dei titoli presentati dai candidati vincitori assegnati alle predette sedi di preferenza della Sig.ra Colacione; i verbali, gli atti e i documenti con cui sono stati eventualmente predeterminati i criteri per l'assegnazione della sede ai candidati vincitori; gli atti o documenti relativi al procedimento con cui è stata assegnata la sede "INAIL – Cosenza" alla Sig.ra Fallico, collocatasi in posizione inferiore rispetto alla Sig.ra Colacione nella graduatoria di merito, se del caso anche previo annullamento del diniego tacito opposto dall'Amministrazione resistente all'istanza di accesso dell'odierna ricorrente del 28.7.2022 (con ogni più ampia riserva di presentare motivi aggiunti una volta ottenuti gli atti richiesti),

NONCHÉ IN VIA ISTRUTTORIA

per la disposizione di istruttoria interna da parte dell'Amministrazione resistente al fine indicare l'effettiva sussistenza di posti vacanti nelle altre sedi per cui l'odierna ricorrente ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede "INAIL – Roma Nomentano", site nella Regione Calabria, tra cui la sede "INAIL – Cosenza" e la sede "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)".

*

RIASSUNTO

I Motivo) Con il I motivo di ricorso, si censura l'illegittimità dell'assegnazione dell'odierna ricorrente presso la sede "INAIL – Roma Nomentano", in luogo delle altre sedi, site nella Regione Calabria, per cui la Sig.ra Colacione aveva espresso prioritaria preferenza, tra cui la sede "INAIL – Cosenza". Nello specifico, **tale sede è stata erroneamente e ingiustamente assegnata alla Sig.ra Vittoria Fallico, posizionatasi prima al 689° posto della graduatoria di merito pubblicata il 25.3.2022, poi al 695° posto della graduatoria rettificata pubblicata il 6.6.2022, mentre avrebbe dovuto essere assegnata alla Sig.ra Colacione, posizionatasi prima al 549° posto della graduatoria del 25.3.2022, poi al 556° (già 553°) della graduatoria rettificata.**

Il comportamento dell'Amministrazione, invero, si è posto palese contrasto con l'art. 14, 2° c., del Bando di concorso, secondo cui "*I candidati vincitori potranno scegliere l'amministrazione e la sede secondo l'ordine di graduatoria per ciascuno dei profili di cui all'articolo 1 del presente bando, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, salvo il possesso dei predetti requisiti, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*". Non risulta, infatti, che la Sig.ra Fallico abbia dichiarato in sede di concorso il possesso di alcun requisito *ex art. 21, 1° c., L. 104/1992*; inoltre,

eventuali titoli di preferenza dichiarati nella domanda di ammissione, per espressa previsione dell'art. 10, 1° e 2° c., del Bando, rilevano unicamente "a parità di merito".

Di talché l'Amministrazione ha assegnato alla Sig.ra Fallico la sede "INAIL – Cosenza" del tutto immotivatamente, stante la poziore posizione in graduatoria di merito della Sig.ra Colacione, la quale pure aveva espresso preferenza per la suddetta sede, indicandola come 6° scelta, prima della sede di Roma Nomentano.

II Motivo) Con il II motivo di ricorso, si censura l'illegittimità del Provvedimento di scorrimento della graduatoria e contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, con cui l'Amministrazione ha proceduto allo scorrimento di n. 397 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/GIUL, illegittimamente e immotivatamente invitando soltanto i candidati vincitori a seguito di scorrimento a manifestare l'"ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili", senza procedere prima ad una riassegnazione tra i candidati già assegnatari delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi disponibili, e senza consentire anche ai candidati già assegnatari di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza. Nonché si censura l'illegittimità dell'art. 14, 4° c., del Bando, nella parte in cui non consente che, in generale, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, siano oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede, ma possano, invece, essere assegnate mediante scorrimento della graduatoria di merito.

Gli atti di scorrimento e la disposizione *de qua*, infatti, si pongono in violazione non solo degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi di meritocrazia del concorso pubblico, di ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 1, 1° c., L.241/90, ma anche dello stesso art. 14, 2° c., del Bando, generando un'insanabile contraddizione in seno alla normativa concorsuale. Si verifica, invero, in tal modo, l'assurda circostanza secondo cui il candidato risultato vincitore per scorrimento di graduatoria può effettivamente scegliere la sede più vicina alla propria residenza, a dispetto del vincitore di concorso già assegnato, magari in una sede molto distante dalla propria residenza, come nel caso della Sig.ra Colacione, il quale di fatto vedrebbe venir meno la garanzia di priorità di scelta della sede, in base all'ordine di graduatoria, come espressamente stabilito dall'art. 14, 2° c., del Bando.

Allo stesso modo, sempre con il II motivo di ricorso, si censura l'illegittimità del Provvedimento di scorrimento della graduatoria e contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, nonché dell'art. 14, 4° c., del

Bando, e dell'Avviso di manifestazione di scelta delle sedi, in particolare nella parte in cui prevedono che, successivamente all'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l'espletamento del periodo di prova, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede. Di sicuro è illegittima tale previsione laddove interpretata anche nel senso che siffatta riassegnazione è preclusa anche nel caso in cui le rinunce pervengano prima dell'inizio dell'espletamento del periodo di prova. Si pone, infatti, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 1, 1° c., L.241/90. Non vi è ragione per cui le rinunce degli altri candidati vincitori intervenute prima dell'espletamento del periodo di prova e, addirittura, prima o contestualmente alla firma del contratto individuale di lavoro da parte dell'odierna ricorrente, non possano e debbano comportare la riassegnazione della Sig.ra Colacione presso una delle altre sedi, site nella Regione Calabria, per cui ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede "INAIL – Roma Nomentano" e che si siano rese disponibili, per posti vacanti, quali la sede "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)".

Istanza Cautelare) Si propone istanza cautelare, anche monocratica ex art. 56 c.p.a., affinché sia sospeso l'invito dell'Amministrazione, rivolto soltanto ai candidati idonei divenuti vincitori a seguito di scorrimento, a manifestare l'"ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili", senza procedere prima ad una riassegnazione tra i candidati già assegnati delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi disponibili, ovvero sia consentito anche ai candidati già assegnati di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza, prioritaria rispetto a quella relativa ai candidati risultati vincitori per scorrimento di graduatoria, nonché sia disposta l'assegnazione con riserva dell'odierna ricorrente presso una delle altre sedi per cui la Sig.ra Colacione ha espresso prioritaria preferenza rispetto alla sede "INAIL – Roma Nomentano", site nella Regione Calabria, tra cui la sede "INAIL – Cosenza", ovvero "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)". La Sig.ra Colacione, infatti, è attualmente residente in Catanzaro (CZ) con il coniuge, che ivi svolge la propria attività lavorativa. Inoltre, la ricorrente si prende cura del padre, Sig. Salvatore Colacione, pure residente in Catanzaro (CZ) e bisognoso di continua assistenza, in quanto affetto da cardiopatia ischemica cronica. In ottica di bilanciamento di interessi, inoltre, l'assegnazione con riserva della ricorrente in una delle altre sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza rispetto alla sede "INAIL – Roma

Nomentano”, site nella Regione Calabria, tra cui “INAIL – Cosenza” e “INAIL – Catanzaro”, **non arrecherebbe alcun danno e/o pregiudizio all’Amministrazione**, non costituendo neppure assegnazione in sovrannumero, giacché **le indicate sedi presentano dei posti vacanti, disponibili per l’assegnazione** e, stante la procedura di mobilità interna alla Regione Lazio, indetta dall’INAIL, non sussistono esigenze di servizio tali per cui l’Amministrazione abbia necessità che la Sig.ra Colacione permanga nella sede “INAIL – Roma Nomentano”.

*

PREMESSE

A) Con Bando pubblicato nella G.U. – 4° Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 68 del 27.8.2019, nonché sul sito *internet* di Formez PA in pari data, modificato con Avviso pubblicato nella G.U. – 4° Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 60 del 30.7.2021 (di seguito il “Bando”), veniva indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 posti, poi elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’I.N.L. e dell’INAIL.

L’art. 14 del Bando di cui è causa, relativamente all’assegnazione della sede di servizio, prevedeva: “1. *Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell’esito del concorso e dell’elenco delle sedi di lavoro disponibili per le amministrazioni interessate. [...]*”.

2. **I candidati vincitori potranno scegliere l’amministrazione e la sede secondo l’ordine di graduatoria per ciascuno dei profili** di cui all’articolo 1 del presente bando, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, salvo il possesso dei predetti requisiti, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. *I candidati dovranno, a pena di decadenza, manifestare a Formez PA, la scelta della sede di destinazione esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito <http://riqualificazione.formez.it>.*

4. *Successivamente all’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, **che siano intervenute durante l’espletamento del periodo di prova** – come disciplinato dall’articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale. [...]*”.

B) La Sig.ra Colacione prendeva parte al concorso per cui è causa, inoltrando formale domanda di partecipazione per il profilo professionale amministrativo di “*Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso*”, codice profilo “CU/GIUL” (**all. 8**).

C) In data 22.2.2022, veniva pubblicato sul sito *internet* di Formez PA l’Avviso relativo alla dichiarazione dei titoli di precedenza e preferenza (**all. 9**), con cui i candidati che avessero avuto intenzione di far valere alcuno dei titoli di cui all’art. 10 del Bando, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione, erano invitati ad inserire tali titoli nel sistema informatico predisposto dall’Amministrazione; con l’avvertimento che tale sistema sarebbe rimasto aperto fino alle ore 12:00 del 28.2.2022.

D) Nella seduta del 21.3.2022, la Commissione RIPAM validava la graduatoria finale di merito di cui al concorso *de quo*, per il profilo CU/GIUL, che veniva, quindi, pubblicata sul sito *internet* di Formez PA in data 25.3.2022 (**all.ti 10 e 10 Bis**).

L’odierna ricorrente veniva collocata nella 549° posizione della predetta graduatoria, con un punteggio complessivo di 29,325 punti (di cui 23,325 punti per le prove sostenute e 6 punti per i titoli dichiarati in sede di partecipazione), risultando così **vincitrice** del concorso per cui è causa.

Parimenti, la Sig.ra Vittoria Fallico veniva collocata nella 689° posizione della graduatoria di merito, con punteggio di 29.05 punti (di cui 25,05 punti per le prove sostenute e 4 punti per i titoli dichiarati in sede di partecipazione), risultando vincitrice del concorso *de quo*.

E) In data 6.6.2022, poi, sempre sul sito *internet* di Formez PA veniva pubblicata la graduatoria di merito aggiornata di cui al concorso per cui è causa, per il profilo CU/GIUL (**all. 11 e 11 Bis**), e la Sig.ra Colacione veniva collocata nella 553° posizione della predetta graduatoria.

Da ultimo, come risulta dalla pagina personale dell’odierna ricorrente all’interno del portale dell’Amministrazione relativo al concorso *de quo* (**all. 12**), la Sig.ra Colacione risulta collocata nella 556° della graduatoria di merito. Parimenti, all’esito del predetto aggiornamento della graduatoria, la Sig.ra Vittoria Fallico veniva collocata al 695° posto della graduatoria rettificata.

F) In data 7.6.2022, quindi, veniva pubblicato sul sito *internet* di Formez PA, l’Avviso di manifestazione della preferenza sedi, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, mediante il quale i candidati vincitori erano informati che, a partire dalle ore 17:00 del 7.6.2022 e fino alle ore 17:00 del 14.6.2022, avrebbero potuto indicare, ai sensi dell’art. 14 del Bando, “**la sede secondo l’ordine di graduatoria per ciascuno dei profili** di cui all’articolo 1 del presente bando, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, salvo il possesso dei predetti requisiti, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Contestualmente l'Amministrazione resistente pubblicava l'Elenco delle sedi disponibili (**all. 13**), dal quale risultavano, tra gli altri, n. 6 posti disponibili nella sede "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)"; n. 4 posti disponibili nella sede "INAIL – Catanzaro"; n. 1 posto disponibile nella sede "INAIL – Vibo Valentia"; nonché n. 7 posti disponibili nella sede "INAIL – Cosenza".

In data 10.6.2022, pertanto, la Sig.ra Colacione esprimeva le proprie preferenze in merito alla sede di servizio (come da ricevuta rilasciata dal sistema *Step-One*, che si allega, **all. 14**), indicando il seguente ordine di priorità, nel quale tra le prime (preferenze da n. 1 a n. 7 compresa) figurano tutte sedi dislocate nella Regione Calabria:

<i>Profilo CU/GIUL</i>		
ORDINE DI PREFERENZA DELLE SEDI		
<i>Sede</i>	<i>Numero posti</i>	<i>Ordine</i>
INAIL - D. R. CALABRIA (CATANZARO)	6	1
INAIL - CATANZARO	4	2
INL - ITL CATANZARO	3	3
INAIL - VIBO VALENTIA	1	4
INAIL - CROTONE	1	5
INAIL - COSENZA	7	6
INL - ITL COSENZA	3	7
INAIL - ROMA CENTRO	9	8
INAIL - D. R. LAZIO (ROMA)	15	9
INAIL - ROMA NOMENTANO	6	10

G) In data 24.6.2022, quindi, veniva pubblicato sempre sul sito *internet* di Formez PA, il Provvedimento di assegnazione sedi relativo al concorso per cui è causa, per il profilo CU/GIUL, in questa sede, tra gli altri, impugnato, con cui l'odierna ricorrente veniva ingiustamente assegnata alla sede "INAIL – Roma Nomentano", mentre la Sig.ra Vittoria Fallico, **pur essendosi collocata in posizione deteriore in graduatoria rispetto all'odierna ricorrente**, veniva immotivatamente assegnata alla sede "INAIL – Cosenza", in violazione dell'art. 14, 2° c., del Bando.

H) Con Nota INAIL – Direzione Centrale Risorse Umane – Ufficio risorse umane – Processo I, prot. n. U.INAIL.60006.14/07/2022.0012509 del 14.7.2022, pertanto, veniva comunicato alla Sig.ra Colacione che, con provvedimento n. 469 del 11.7.2022 era stata deliberata la sua assunzione, a tempo pieno e indeterminato, nell'area C, liv. ec. 1, profilo professionale delle attività amministrative dell'INAIL, a decorrere dal 1.9.2022, con assegnazione presso la sede "INAIL – Roma Nomentano". Conseguentemente, l'odierna ricorrente veniva invitata nella giornata del 1.9.2022, alle ore 9:00 presso gli uffici della D.R. Lazio dell'INAIL per la presa in servizio e la firma del contratto individuale di lavoro.

I) In data 19.7.2022, poi, veniva pubblicato sul sito *internet* di Formez PA l'Avviso per la scelta delle amministrazioni e sedi per posti non assegnati, con espresso avvertimento per cui *“la preferenza deve essere espressa rispetto alle amministrazioni e sedi ancora disponibili secondo l'ordine di priorità”*, cui seguiva, in data 1.8.2022, la pubblicazione dell'Elenco delle ulteriori assegnazioni ai restanti candidati vincitori del concorso. Non è chiaro se la predetta ulteriore assegnazione delle *“sedi ancora disponibili”*, si sia risolta, invero, in una riassegnazione, ai candidati che ancora non avevano espresso una preferenza, delle sedi oggetto di rinuncia da parte di altri candidati vincitori.

J) In data 28.7.2022, dunque, la Sig.ra Colacione, stante la circostanza per cui la sede *“INAIL – Cosenza”* era stata assegnata ingiustamente alla Sig.ra Vittoria Fallico, candidato vincitore collocato in posizione deteriore in graduatoria rispetto all'odierna ricorrente, inoltrava formale istanza di riesame all'Amministrazione resistente, affinché volesse *“procedere al riesame dell'assegnazione in favore della sig.ra Colacione della sede INAIL di Roma Nomentano in luogo di una delle altre sedi indicate come preferite e quantomeno in luogo della sede INAIL di Cosenza, assegnata ad una candidata (sig.ra Vittoria Fallico) collocatosi nella graduatoria di merito in posizione deteriore/inferiore rispetto alla scrivente, disponendo per l'effetto l'assegnazione in favore della dott.ssa Colacione della sede INAIL di Cosenza”* (all. 15).

L'odierna ricorrente formulava, altresì, **istanza di accesso** agli atti *ex artt. 22 e ss., L. 241/1990*, relativamente agli atti e documenti inerenti l'assegnazione delle prime 10 sedi indicate dalla Sig.ra Colacione in occasione della manifestazione di preferenza, nonché con riguardo ai verbali, agli atti e ai documenti relativi alle operazioni di assegnazione delle predette sedi; alle operazioni di valutazione dei titoli presentati dai candidati vincitori assegnati alle predette sedi di preferenza della Sig.ra Colacione; ai verbali, agli atti e ai documenti con cui sono stati eventualmente predeterminati i criteri per l'assegnazione della sede ai candidati vincitori; agli atti o documenti relativi al procedimento con cui è stata assegnata la sede *“INAIL – Cosenza”* alla Sig.ra Fallico, collocatasi in posizione inferiore rispetto alla Sig.ra Colacione nella graduatoria di merito.

Ad oggi la predetta istanza non è stata riscontrata dall'Amministrazione resistente.

K) In data 1.9.2022, intanto, l'odierna ricorrente prendeva servizio presso l'assegnata sede *“INAIL – Roma Nomentano”* e firmava il contratto di lavoro individuale.

Contestualmente la Sig.ra Colacione, venuta a conoscenza del fatto che, in virtù di rinunce e/o decadenze, **presso la sede *“INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)”* sono attualmente disponibili n. 4 posti, a fronte dei 6 prefigurati**, e che **presso la sede *“INAIL – Cosenza”* sono attualmente disponibili quantomeno n. 3 posti, a fronte dei 7 prefigurati**, e che, in generale,

per le sedi della Regione Calabria sono disponibili n. 9 posti sui 22 indicati, formulava formale istanza alle Amministrazioni resistenti, affinché volessero “*procedere al riesame dell’assegnazione in favore della dott.ssa Colacione della sede INAIL di Roma Nomentano, provvedendo ad assegnare alla stessa la sede INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro), posta come prima nell’ordine delle preferenze indicate, o quantomeno una delle altre sedi della Regione Calabria, secondo l’ordine di preferenza indicato*” (all. 16).

Nella predetta istanza, inoltre, si evidenziava il carattere di particolare importanza e urgenza della richiesta per l’odierna ricorrente (come si dirà *amplius* oltre), atteso che la stessa è residente a Catanzaro (CZ), è coniugata con un professionista che svolge la propria attività professionale nella città di Catanzaro, oltre a prestare la propria assistenza al padre cardiopatico, tutte esigenze familiari e personali che depongono per un pronto avvicinamento alla propria famiglia.

Senza considerare che l’accoglimento della suddetta istanza avrebbe comportato la legittima assegnazione della sede scelta dall’odierna ricorrente, alla luce della graduatoria di merito e dell’ordine delle preferenze segnalate in base alle sedi ipotizzate, e non avrebbe arrecato nocumento ad alcun soggetto controinteressato.

Ciononostante, neppure la suddetta istanza veniva riscontrata dalle Amministrazioni resistenti.

L) Infine, con Provvedimento di scorrimento della graduatoria e contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 23.9.2022, sul sito *internet* di Formez PA, l’Amministrazione ha proceduto allo scorrimento di n. 397 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/GIUL, illegittimamente e immotivatamente invitando soltanto i candidati divenuti vincitori a seguito di scorrimento a manifestare l’“*ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili*”, senza procedere prima ad una riassegnazione tra i candidati già assegnatari delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi disponibili, e senza consentire anche ai candidati già assegnatari di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza.

Orbene, dagli Elenchi delle sedi disponibili, pubblicati dall’Amministrazione, **risulta confermato che, attualmente, i posti vacanti per le sedi INAIL siano:** n. 4 nella sede “INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)”, n. 1 nella sede “INAIL – Crotone” e n. 3 nella sede “INAIL – Cosenza”. Inoltre, **con riguardo alle sedi I.N.L., risultano disponibili anche:** n. 3 posti nella sede “ITL – Catanzaro” e n. 2 posti nella sede “ITL – Cosenza”, per le quali pure la ricorrente aveva espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede “INAIL – Roma Nomentano”.

È manifesta la lesione degli interessi dell'odierna ricorrente, posto che i suddetti posti disponibili potrebbero essere assegnati a candidati risultati vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria e, pertanto, collocati in posizione deteriore rispetto alla Sig.ra Colacione.

M) Orbene, non vi è dubbio che se l'Amministrazione resistente avesse correttamente applicato l'art. 14, 2° c., del Bando, secondo cui espressamente "**I candidati vincitori potranno scegliere l'amministrazione e la sede secondo l'ordine di graduatoria per ciascuno dei profili**", la Sig.ra Colacione, collocatasi nella 556° posizione della graduatoria, **sarebbe senz'altro stata assegnata alla sede "INAIL – Cosenza"**, che aveva indicato come 6° nell'ordine di preferenza, in luogo della Sig.ra Vittoria Fallico, collocatasi al 695° posto, a più di 100 posizioni di differenza.

Così come, se in sede di scorrimento, l'Amministrazione avesse consentito anche ai candidati già assegnatari di esprimere una nuova preferenza alla luce delle sedi resesi nel frattempo disponibili a seguito di rinunce e/o decadenze, e avesse interpellato i candidati già assegnatari, procedendo ad una riassegnazione di tali sedi, prima di procedere con l'assegnazione ai candidati risultati, da ultimo, vincitori, a seguito dello scorrimento, la Sig.ra Colacione, collocatasi nella 556° posizione della graduatoria, **sarebbe senz'altro stata assegnata in una delle sedi della Regione Calabria, per cui aveva espresso prioritaria preferenza.**

È manifesto, inoltre, che se l'Amministrazione avesse riscontrato almeno una delle istanze di riesame inoltrate dalla Sig.ra Colacione e avesse fatto corretta applicazione dell'art. 14, 4° c., del Bando, nell'interpretazione in questa sede sostenuta, **l'odierna ricorrente avrebbe potuto essere assegnata in una delle sedi site nella Regione Calabria**, per cui aveva espresso prioritaria preferenza e che, in virtù di rinunce intervenute prima dell'espletamento del periodo di prova e, addirittura, prima della firma del contratto individuale di lavoro da parte dell'odierna ricorrente, si erano rese disponibili, presentando dei posti vacanti.

Del resto, posto che non è chiaro se l'Amministrazione resistente abbia già proceduto ad una riassegnazione in data 1.8.2022, con riguardo ai candidati vincitori che non avevano espresso alcuna preferenza, la necessità, comunque, di riassegnare le sedi oggetto di rinuncia ai candidati vincitori che hanno preso servizio il 1.9.2022 è manifestata anche dalle Organizzazioni Sindacali interne all'INAIL. Le stesse evidenziano l'urgenza di procedere in tal senso, "**in considerazione del fatto che molti posti resisi disponibili da rinunce di vincitori di concorso (si parla di circa 300 persone), vengano coperti da idonei presi dallo scorrimento della graduatoria, e così facendo, si troverebbero nella condizione assurda di scegliere la sede più vicina alla propria residenza al contrario del vincitore di concorso già assegnato per effetto di una procedura molto complessa gestita da RIPAM che di fatto, farebbe venir meno la priorità di scelta della sede, in ordine di**

graduatoria, da parte di chi ne avrebbe più diritto a pieno titolo” (all. 17), come, invero, concretamente si verificherà con la modalità di scorrimento indetto dall’Amministrazione.

Infine, come anticipato, la Sig.ra Colacione è attualmente residente in Catanzaro (CZ) con il coniuge, che ivi svolge la propria attività lavorativa. Inoltre, l’odierna ricorrente è l’unica familiare che si prende cura del padre, Sig. Salvatore Colacione, pure residente in Catanzaro (CZ) e bisognoso di continua assistenza, in quanto affetto da cardiopatia ischemica cronica (come da certificato medico che si allega, *cfr.* all. 18). Peraltro, nell’ottica di un bilanciamento di interessi, l’assegnazione con riserva della ricorrente in una delle altre sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza rispetto alla sede “INAIL – Roma Nomentano”, tutte site nella Regione Calabria, tra cui le sedi “INAIL – Cosenza” e “INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)”, **non arrecherebbe alcun danno e/o pregiudizio all’Amministrazione resistente**, anche in considerazione del fatto che le indicate sedi presentano posti vacanti, disponibili per l’assegnazione. Da ultimo, si consideri che l’INAIL Direzione Centrale Risorse Umane, con nota del 22.9.2022 (all. 18 Bis), ha indetto una procedura di mobilità interna su base regionale (anche per il personale dell’area C). Tale procedura di mobilità, da un lato, conferma che non sussistono esigenze di servizio tali per cui l’Amministrazione resistente abbia necessità che la Sig.ra Colacione permanga nella sede “INAIL – Roma Nomentano”, dall’altro, rende urgente la riassegnazione della ricorrente presso una delle sedi preferite sita nella Regione Calabria, atteso che le stesse potrebbero essere occupate a breve in ragione della procedura suddetta. Pari pericolo, inoltre, sussiste con riferimento alle modalità con cui l’Amministrazione intende procedere allo scorrimento della graduatoria, senza previo interpello e/o riassegnazione delle sedi attualmente disponibili, in quanto oggetto di rinuncia e/o decadenza da parte dei candidati vincitori precedentemente nominati.

Sono evidenti, dunque, le esigenze di tutela cautelare del ricorrente, anche alla luce del fatto che, con Avviso pubblicato sempre sul sito *internet* di Formez PA in data 13.9.2022 e 20.9.2022 (all.ti 19 e 19 Bis), l’Amministrazione resistente ha dato atto di numerosi aggiornamenti dei punteggi e della graduatoria di merito a seguito di disposizioni contenute in sentenze e, soprattutto, ordinanze cautelari rese da Codesto Ecc.mo T.A.R. adito, a riprova della evidente carenza di istruttoria nella procedura concorsuale *de qua*.

Considerate le premesse sopra riportate, gli atti impugnati sono illegittimi e le domande proposte sono fondate alla luce dei seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT 10 E 14, IN PARTICOLARE 2° C., DEL BANDO; DEGLI ARTT. 3, 97, 117, 1° C., COST.; DEGLI ARTT. 21, 41 C.D.F.U.E., 3 T.U.E. E 10

T.FU.E.; DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI MERITOCRAZIA DEL CONCORSO PUBBLICO, DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, TRASPARENZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN SITUAZIONI ANALOGHE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO.

Come premesso in narrativa, la Sig.ra Colacione, è risultata vincitrice del concorso RIPAM – UNICO LAVORO, profilo CU/GIUL, per cui è causa, collocandosi prima al 549° posto della graduatoria di merito del 25.3.2022, poi al 556° (già 553°) della graduatoria rettificata, ed esprimendo, pertanto, conformemente a quanto previsto nell’art. 14 del Bando di concorso, le seguenti preferenze in ordine alla sede di servizio:

<i>Profilo CU/GIUL</i>		
ORDINE DI PREFERENZA DELLE SEDI		
<i>Sede</i>	<i>Numero posti</i>	<i>Ordine</i>
INAIL - D. R. CALABRIA (CATANZARO)	6	1
INAIL - CATANZARO	4	2
INL - IITL CATANZARO	3	3
INAIL - VIBO VALENTIA	1	4
INAIL - CROTONE	1	5
INAIL - COSENZA	7	6
INL - IITL COSENZA	3	7
INAIL - ROMA CENTRO	9	8
INAIL - D. R. LAZIO (ROMA)	15	9
INAIL - ROMA NOMETANO	6	10

L’art. 14, 1°, 2° e 3° c., del Bando, infatti, espressamente prevede che “1. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell’esito del concorso e dell’elenco delle sedi di lavoro disponibili per le amministrazioni interessate. [...]”.

2. I candidati vincitori potranno scegliere l’amministrazione e la sede secondo l’ordine di graduatoria per ciascuno dei profili di cui all’articolo 1 del presente bando, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, salvo il possesso dei predetti requisiti, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. I candidati dovranno, a pena di decadenza, manifestare a Formez PA, la scelta della sede di destinazione esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito <http://riqualificazione.formez.it>”.

Nonostante il chiaro disposto della norma concorsuale, tuttavia, in data 24.6.2022, veniva pubblicato sul sito *internet* di Formez PA, il Provvedimento di assegnazione sedi relativo al concorso per cui è causa, per il profilo CU/GIUL, in questa sede impugnato, con cui **l'odierna ricorrente veniva ingiustamente assegnata alla sede "INAIL – Roma Nomentano"**, mentre la Sig.ra Vittoria Fallico, altra candidata risultata vincitrice per il medesimo profilo di concorso, **pur essendosi collocata in posizione deteriore in graduatoria rispetto all'odierna ricorrente**, veniva immotivatamente assegnata alla sede "INAIL – Cosenza".

Tale comportamento dell'Amministrazione costituisce una manifesta violazione dell'art. 14, 2° c., del Bando, posto che la sede è stata erroneamente e ingiustamente assegnata alla Sig.ra Vittoria Fallico, posizionatasi prima al 689° posto della graduatoria di merito pubblicata il 25.3.2022, poi al 695° posto della graduatoria rettificata pubblicata il 6.6.2022, mentre, come è evidente avrebbe dovuto essere assegnata alla Sig.ra Colacione, posizionatasi in poziore posizione in graduatoria, al 556° posto.

Non risulta, infatti, che la Sig.ra Fallico abbia dichiarato alcuno dei requisiti preferenziali, ai sensi dell'articolo 21, 1° c., L. 5 febbraio 1992, n. 104, e preme osservare che, ai sensi dell'art. 10 del Bando di concorso, gli ulteriori titoli preferenziali dichiarati in sede di domanda di partecipazione – sempre che il candidato abbia fatto valere dandone apposita comunicazione all'Amministrazione – costituiscono tutti titoli che rilevano unicamente "**a parità di merito**", ossia a parità di punteggio complessivo in graduatoria, e non è certo questo il caso.

Orbene, assegnando erroneamente la sede "INAIL – Cosenza" alla Sig.ra Fallico, piuttosto che alla Sig.ra Colacione, l'Amministrazione ha irrimediabilmente leso l'interesse di quest'ultima, per tutti i vizi elencati in rubrica, e in particolare ha violato gli art. 14, 2° c., e 10 del Bando di concorso, ma soprattutto ha agito in spregio dei più basilari principi di meritocrazia del concorso pubblico, nonché di imparzialità, divieto di disparità di trattamento, ragionevolezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, come noto, positivizzati negli artt. 3 e 97 Cost., nonché nell'art. 1, 1° c., L. 241/90.

Quanto sopra risulta confermato anche dal Consiglio di Stato nella Sentenza C.d.S., Sez. IV, del 8.8.2019, n. 5632, in cui espressamente si afferma che "**Il criterio di assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale ed è esattamente confermato dall'art. 11 del bando (rubricato "Formazione, approvazione della graduatoria e assegnazione delle alle sedi dei vincitori") laddove prevede (al comma10) che la distribuzione dei vincitori nelle varie sedi di servizio avviene, sulla base della graduatoria, rispettando le preferenze indicate dagli interessati [...]. L'Amministrazione ha invece rimodulato**

*i posti disponibili in ogni provincia, da assegnare ai candidati a conclusione del corso di formazione, senza tener conto della posizione assunta da ciascuno degli stessi in graduatoria in maniera da incorrere nella violazione di detta disposizione di lex specialis. Peraltro, come osservato dalla Sezione, **“il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede”** (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 161)”*.

Aggiungendo, altresì, che **“Depongono nello stesso senso i principi di buon andamento e di imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost., i quali si impongono anche nelle operazioni di scelta del personale, oltre che nello svolgimento delle procedure concorsuali per le nuove assunzioni.** Difatti, come osservato da questo Consiglio, *“il criterio di assegnazione delle sedi oggetto di interpello secondo l’ordine di graduatoria assurge a rango normativo generalmente valido anche nei casi di procedure comparative”* (Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5044)”

Conclude, quindi, il Collegio, affermando che *“Una volta esaurita la procedura concorsuale, l’assegnazione delle sedi di servizio in favore dei vincitori di concorsi pubblici costituisce quindi un’attività vincolata, in quanto deve avvenire nel rispetto della graduatoria nella quale è culminato l’iter procedimentale, senza che residuino margini di discrezionalità in nome di più o meno definite esigenze organizzative. Si può quindi affermare che **un interesse pubblico contrario al meccanicistico rispetto dell’ordine di graduatoria sarebbe recessivo rispetto all’interesse del candidato a vedere salvaguardata la propria posizione all’esito delle prove di concorso, interesse destinato quindi a prevalere, nel caso di specie, rispetto a quella rivestita dal sig. [Tizio], al quale, ancorché meramente idoneo, veniva assegnata la sede di Bologna in luogo del signor [Caio], collocatosi tra i vincitori della selezione”** (Cons. St., Sentenza 8.8.2019, n. 5632).*

È, dunque, evidente anche l’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione resistente per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, nonché per illogicità e irragionevolezza, non avvedendosi minimamente che la Sig.ra Colacione, collocatasi in graduatoria in posizione superiore di più di 100 posti alla Sig.ra Fallico, aveva posizionato la sede “INAIL – Cosenza”, nel 6° posto per ordine di preferenza e, pertanto, avrebbe dovuto essere prioritariamente assegnata a tale sede e non certo alla sede “INAIL – Roma Nomentano”, anche nel caso in cui la Sig.ra Fallico avesse collocato la prima sede al primo posto tra le sue preferenze.

Da ultimo, si rileva come anche a fronte di plurime richieste di riesame e di accesso agli atti, inviate in data 28.7.2022 e 1.9.2022, l'Amministrazione sia rimasta del tutto silente, continuando con il proprio comportamento a ledere gli interessi dell'odierna ricorrente.

Nello specifico, con la prima richiesta di riesame, la Sig.ra Colacione, venuta a conoscenza del fatto che la sede "INAIL – Cosenza" era stata assegnata alla Sig.ra Vittoria Fallico, inoltrava formale istanza all'Amministrazione resistente, affinché volesse "*procedere al riesame dell'assegnazione in favore della sig.ra Colacione della sede INAIL di Roma Nomentano in luogo di una delle altre sedi indicate come preferite e quantomeno in luogo della sede INAIL di Cosenza, assegnata ad una candidata (sig.ra Vittoria Fallico) collocatosi nella graduatoria di merito in posizione deteriore/inferiore rispetto alla scrivente, disponendo per l'effetto l'assegnazione in favore della dott.ssa Colacione della sede INAIL di Cosenza*"; ma, come sottolineato, anche a fronte di tale evidenza, l'Amministrazione non ha provveduto nel senso auspicato.

Inoltre, con istanza del 1.9.2022, venuta a conoscenza del fatto che, in virtù di rinunce e/o decadenze, presso la sede "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)" sono attualmente disponibili n. 4 posti, a fronte dei 6 prefigurati, e che presso la sede "INAIL – Cosenza" sono attualmente disponibili quantomeno n. 3 posti, a fronte dei 7 prefigurati, e che, dunque, in generale, per le sedi della Regione Calabria sono disponibili n. 9 posti sui 22 indicati, la Sig.ra Colacione chiedeva alle Amministrazioni resistenti, di voler riesaminare la propria assegnazione, "**provvedendo ad assegnare alla stessa la sede INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro), posta come prima nell'ordine delle preferenze indicate, o quantomeno una delle altre sedi della Regione Calabria, secondo l'ordine di preferenza indicato**" ma, come già esposto, anche in tal caso, l'Amministrazione non ha riscontrato la suddetta istanza.

Da ultimo, preme evidenziare che, con Provvedimento di scorrimento della graduatoria e contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 23.9.2022, sul sito *internet* di Formez PA, l'Amministrazione ha proceduto allo scorrimento di n. 397 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/GIUL, illegittimamente e immotivatamente invitando soltanto i candidati vincitori a seguito di scorrimento a manifestare l'"ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili", senza procedere prima ad una riassegnazione e/o a un interpello tra i candidati già assegnati delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi disponibili, e senza consentire anche ai candidati già assegnatari di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza.

Orbene, dagli Elenchi delle sedi disponibili, pubblicati dall'Amministrazione, **risulta confermato che, attualmente, i posti vacanti per le sedi INAIL siano:** n. 4 nella sede "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)", n. 1 nella sede "INAIL – Crotona" e n. 3 nella sede "INAIL – Cosenza". Inoltre, **con riguardo alle sedi I.N.L., risultano disponibili anche:** n. 3 posti nella sede "ITL – Catanzaro" e n. 2 posti nella sede "ITL – Cosenza", per le quali pure la ricorrente aveva espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede "INAIL – Roma Nomentano", in cui è stata, invece, assegnata.

È manifesta la lesione degli interessi dell'odierna ricorrente, posto che i suddetti posti disponibili potrebbero essere assegnati a candidati risultati vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria e, pertanto, collocati in posizione deteriore rispetto alla Sig.ra Colacione.

Si consideri, poi, che l'INAIL Direzione Centrale Risorse Umane, con nota del 22.9.2022, ha indetto una procedura di mobilità interna su base regionale (anche per il personale dell'area C). Tale procedura di mobilità, da un lato, conferma che non sussistono esigenze di servizio tali per cui l'Amministrazione resistente abbia necessità che la Sig.ra Colacione permanga nella sede "INAIL – Roma Nomentano", dall'altro, rende urgente la riassegnazione della ricorrente presso una delle sedi preferite sita nella Regione Calabria, atteso che le stesse potrebbero essere occupate a breve in ragione della procedura suddetta. La procedura di mobilità in questione è manifestamente illegittima e ingiusta laddove riguardi i posti disponibili presso le sedi della Regione Calabria relativi al concorso in questione e che dovrebbero essere occupati tramite la riassegnazione dei vincitori del concorso in questione, tra cui l'odierna ricorrente.

Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, gli atti impugnati in epigrafe meritano di essere annullati, in quanto illegittimi, per i vizi denunciati in rubrica, con assegnazione in servizio della Sig.ra Claudia Colacione presso la sede "INAIL – Cosenza", o quantomeno presso una delle altre sedi, site nella Regione Calabria, che presentino posti disponibili, per cui ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede "INAIL – Roma Nomentano", in cui è stata assegnata, prima fra tutte la sede "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)".

*

II. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E DEL CONTESTUALE AVVISO DI SCELTA DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE SEDI PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA, NONCHÉ DELL'ART. 14, 4° C., DEL BANDO, E DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DELLA PREFERENZA SEDI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 14, 2° C., DEL BANDO; DEGLI ART. 3, 97, 117, 1° C., COST.; DEGLI ARTT. 21, 41 C.D.F.U.E., 3 T.U.E. E 10 T.FU.E.; DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, TRASPARENZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN SITUAZIONI ANALOGHE. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO.

II.1. Come premesso in narrativa, con Provvedimento di scorrimento della graduatoria e contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 23.9.2022, sul sito *internet* di Formez PA, l’Amministrazione ha proceduto allo scorrimento di n. 397 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/GIUL, illegittimamente e immotivatamente invitando soltanto i candidati vincitori a seguito di scorrimento a manifestare l’*“ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili”*, senza procedere prima ad una riassegnazione tra i candidati già assegnatari delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi disponibili, e senza consentire anche ai candidati già assegnatari di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza.

Al riguardo, l’art. 14, 4° c., del Bando, così come l’Avviso di manifestazione della preferenza sedi pubblicato sul sito *internet* di Formez PA in data 7.6.2022, prevedono che *“4. Successivamente all’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l’espletamento del periodo di prova – come disciplinato dall’articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale. [...]”*.

Orbene, i suddetti atti sono illegittimi, *i)* sia *ex se*, giacché, in generale, non consentono la riassegnazione delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza in via prioritaria in favore dei vincitori originari; *ii)* sia nella parte in cui siano interpretati nel senso che non consentono che le sedi che eventualmente si siano rese nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, siano oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede, ma consentano, di contro, che le stesse possano essere assegnate ad altri candidati idonei mediante scorrimento della graduatoria.

Preme rilevare, inoltre che già, in data 19.7.2022, veniva pubblicato sul sito *internet* di Formez PA l'Avviso per la scelta delle amministrazioni e sedi per posti non assegnati, con espresso avvertimento per cui *“la preferenza deve essere espressa rispetto alle amministrazioni e sedi **ancora disponibili secondo l'ordine di priorità**”*, cui seguiva, in data 1.8.2022, la pubblicazione dell'Elenco delle ulteriori assegnazioni ai restanti candidati vincitori del concorso. Ebbene, non è chiaro se la predetta ulteriore assegnazione delle *“sedi ancora disponibili”*, si sia risolta, invero, in una riassegnazione, ai candidati che ancora non avevano espresso una preferenza, delle sedi oggetto di rinuncia da parte di altri candidati vincitori, di talché si rende necessario impugnare la suddetta disposizione del Bando e gli altri atti riportati in epigrafe.

Gli atti e la disposizione del Bando impugnata, infatti, tanto in sé, quanto ove interpretati nel senso di cui sopra, si pongono in violazione non solo degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 1, 1° c., L.241/90, ma anche dello stesso art. 14, 2° c., del Bando, generando un'insanabile contraddizione della normativa concorsuale.

Come lamentato anche dalle Organizzazioni Sindacali interne all'INAIL, poi, stando alle modalità prescelte dall'Amministrazione per attuare lo scorrimento di graduatoria e seguendo l'interpretazione dell'art. 14, 4° c., del Bando, qui censurata, si verificherebbe, invero, **l'assurda eventualità** secondo cui il candidato risultato vincitore per scorrimento di graduatoria potrebbe effettivamente scegliere la sede più vicina alla propria residenza, a dispetto del vincitore di concorso già assegnato, magari in una sede molto distante dalla propria residenza, come nel caso della Sig.ra Colacione, **il quale di fatto vedrebbe venir meno la garanzia di priorità di scelta della sede, in base all'ordine di graduatoria, come espressamente stabilito dall'art. 14, 2° c., del Bando.**

Dagli Elenchi delle sedi disponibili, pubblicati dall'Amministrazione in sede di scorrimento, infatti, **risulta confermato che, attualmente, i posti vacanti per le sedi INAIL siano:** n. 4 nella sede “INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)”, n. 1 nella sede “INAIL – Crotone” e n. 3 nella sede “INAIL – Cosenza”. Inoltre, **con riguardo alle sedi I.N.L., risultano disponibili anche:** n. 3 posti nella sede “ITL – Catanzaro” e n. 2 posti nella sede “ITL – Cosenza”, per le quali pure la ricorrente aveva espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede “INAIL – Roma Nomentano”, in cui è stata, invece, assegnata.

È manifesta la lesione degli interessi dell'odierna ricorrente, posto che i suddetti posti disponibili saranno assegnati a candidati risultati vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria e, pertanto, collocati in posizione deteriore rispetto alla Sig.ra Colacione.

È evidente, dunque, l'illegittimità degli atti impugnati e del provvedimento di scorrimento e di invito a scegliere le sedi rimaste vacanti del 23.9.2022 sia in via autonoma, per i motivi esposti, sia in via derivata dall'illegittimità del Bando e dell'Avviso di manifestazione di preferenza sedi, viziati anch'essi per le ragioni esposte.

Senza considerare che il Consiglio di Stato, nella recentissima Sentenza, C.d.S., Sez. VI, del 3.6.2022, n. 4519, ha espressamente ritenuto del tutto illegittima una norma di concorso simile all'art. 14, 2° c., del Bando per cui è causa, per effetto della quale era impossibile procedere al recupero dei posti resisi disponibili in seguito alla rinuncia da parte dei candidati che non avevano gradito la sede assegnata loro automaticamente, con la conseguenza che veniva di fatto impedita l'integrale assegnazione dei posti banditi nel concorso.

Orbene, i Giudici, nella citata pronuncia, hanno ritenuto che **“di fatto, tale meccanismo di assegnazione delle borse e di funzionamento della graduatoria può determinare il permanere di posti vacanti e non assegnati rispetto al contingente bandito.”**

La giurisprudenza della Sezione si è più volte espressa in senso favorevole alla tesi di parte appellante, censurando tale meccanismo che non permette di coprire tutti i posti originariamente preventivati (cfr. ordinanza 2195 del 2020).

*In questa sede, deve ribadirsi come **non appaia ragionevole un sistema che, dopo aver determinato un determinato fabbisogno di posti e stanziato le relative risorse economiche, non ne preveda l'integrale copertura, nonostante la sussistenza di soggetti idonei interessati.***

*Tale esito non risulta pregiudizievole solo per il medico che aspira a specializzarsi, che vede svanire la possibilità di intraprendere tale percorso in una sede maggiormente ambita, **ma altresì per l'interesse pubblico che caratterizza la procedura a monte del concorso,** volta a stabilire il numero di specializzazioni da bandire in ragione delle previsioni future circa il relativo fabbisogno nazionale.*

***Questo scopo resta in parte tradito nel momento in cui, a causa del descritto meccanismo che caratterizza la procedura, parte dei posti non resti coperta, pur in presenza di interessati idonei a ricoprirli”** (cfr. Sentenza citata, sub §§ 7 ss.).*

Rapportando tali affermazioni al caso di specie, è manifesto come l'irragionevolezza del meccanismo descritto sia riscontrabile anche in relazione all'assegnazione delle sedi nel concorso per cui è causa e, soprattutto, alle modalità con cui l'Amministrazione ha deciso di procedere allo scorrimento della graduatoria, illegittimamente e immotivatamente invitando soltanto i candidati vincitori a seguito di scorrimento a manifestare l'“ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili”, senza procedere prima ad una riassegnazione o ad un interpello tra i candidati

già assegnatari delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi disponibili, e senza consentire anche ai candidati già assegnatari di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza.

Non è ragionevole, infatti, che dei posti rimangano vacanti in virtù di rinunce e/o decadenze di candidati vincitori che non gradivano la sede loro assegnata, senza che possa e debba procedersi ad una riassegnazione di tali sedi tornate disponibili in favore degli altri candidati vincitori che pure per le stesse avevano espresso una preferenza prioritaria rispetto alla sede assegnata. **Mentre possono giovare di tali sedi tornate disponibili candidati idonei risultati vincitori solo per scorrimento di graduatoria, collocati in posizione inferiore/deteriore rispetto ai primi.**

Anche in tal caso, l'Amministrazione pare abbia interpretato la disposizione in questione nel senso qui censurato, non solo in virtù delle designate modalità di attuazione di scorrimento della graduatoria, ma anche stante il mancato riscontro non solo dell'istanza inviata in data 28.7.2022, ma anche dell'ultima richiesta di riesame inoltrata dalla Sig.ra Colacione, in data 1.9.2022.

In quest'ultima, in particolare, come già esposto e successivamente confermato dalla stessa Amministrazione in sede di scorrimento della graduatoria, si evidenziava che in virtù di rinunce e/o decadenze, presso la sede "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)" sono attualmente disponibili n. 4 posti, a fronte dei 6 prefigurati; che presso la sede "INAIL – Cosenza" sono attualmente disponibili quantomeno n. 3 posti, a fronte dei 7 prefigurati; e che, dunque, in generale, per le sedi della Regione Calabria sono disponibili quantomeno n. 9 posti sui 22 indicati, i quali posti, secondo l'interpretazione in questa sede censurata e la modalità di assegnazione delle sedi prescelta dall'Amministrazione per lo scorrimento, potrebbero essere assegnati ad altri candidati vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria, con palese lesione degli interessi della Sig.ra Colacione, nonché in spregio delle norme e dei principi indicati in rubrica.

Il Provvedimento di scorrimento della graduatoria, con contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, e l'art. 14, 4° c., del Bando, pertanto, laddove comportano il mero scorrimento della graduatoria, senza prima chiamare i vincitori utilmente collocati nella graduatoria di merito e già assegnatari a manifestare il loro eventuale interesse all'assegnazione presso le sedi rimaste vacanti:

– determinano un'obiettivo alterazione degli esiti del concorso perché finirebbe per ingiustificatamente e illogicamente privilegiare le scelte espresse *ex post* (da candidati che inizialmente nemmeno si sono collocati in posizione utile) rispetto a quelle espresse dai candidati rimasti ab origine vincitori del concorso e collocatisi in posizione più favorevole;

– si pongono in palese contrasto con i più basilari principi di cui in rubrica, regolanti l’azione amministrativa nonché con le previsioni, anche di rango costituzionale, poste a presidio dell’accesso all’impiego nelle Pubbliche Amministrazioni in condizioni di uguaglianza e, soprattutto, secondo un criterio meritocratico.

A tal riguardo, preme altresì evidenziare che, proprio alla luce delle predette considerazioni e per evitare di incorrere nei richiamati profili di illogicità e illegittimità, diverse Amministrazioni hanno sviluppato la buona prassi di procedere, prima dello scorrimento della graduatoria, ad una fase di interpello dei candidati già assunti, finalizzata all’eventuale rimodulazione delle assegnazioni già disposte. Si veda, ad esempio, quanto disposto dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa con riferimento al concorso per esami, a complessivi n. 159 unità di personale, Area III – Fascia Retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale amministrativo della Giustizia Amministrativa, della Corte dei Conti e dell’Avvocatura dello Stato, il cui Bando all’art. 13 (“*Assegnazione dei posti ai vincitori*”), 2° c., prevedeva che “*L’assegnazione presso l’Amministrazione prescelta avverrà sulla base dei posti messi a concorso da ciascuna delle Amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, nell’ordine di graduatoria e, se del caso di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio, si procederà all’assegnazione d’ufficio*” (**all. 20**, sub pag. 12).

Orbene, con riferimento al concorso in questione, il Segretariato Generale, prima di procedere all’assegnazione della sede dei nuovi assunti per scorrimento di graduatoria (cfr. **all. 21**, Decreto n. 12 del Segretario Generale del 21.01.2021), ha espressamente ritenuto “di dover rideterminare – nel rispetto delle griglie di preferenza espresse dai vincitori – le assegnazioni disposte”, ad esempio, decretando che una candidata “*già assunta in data 4 gennaio 2021 presso il TAR Lazio, Roma è assegnata in base alla griglia delle preferenze espresse al Consiglio di Stato – **resosi disponibile dopo la decadenza** del dr. [Tizio] – **in quanto indicato in posizione prioritaria rispetto a quella attribuita al momento dell’assunzione***” (cfr. **all. 22**, Decreto n. 13 del Segretario Generale del 21.1.2021). Lo stesso, inoltre, è avvenuto con Decreto n. 49 del Segretario Generale del 22.2.2021 (**all. 23**), con cui espressamente si è ritenuto “*di poter procedere alla copertura di cinque vacanze nel profilo di funzionario amministrativo mediante scorrimento della graduatoria [...]*”, e a tal fine, si è parimenti ritenuto “**prima di effettuare lo scorrimento della graduatoria, di dover rideterminare con decorrenza 1° marzo 2021 – secondo le preferenze e nell’ordine di graduatoria – le assegnazioni dei seguenti vincitori** già assunti in servizio presso la Giustizia amministrativa [...]”, decretandone, dunque, la riassegnazione delle sedi.

Alla luce di quanto sopra, è evidente l'eccesso di potere per mancanza di proporzionalità, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, oltre che l'ingiustizia manifesta, in cui è incorsa l'Amministrazione resistente nel concorso *sub iudice*, per aver interpretato nel senso qui censurato l'art. 14, 4° c., del Bando e l'Avviso di manifestazione delle preferenze sedi, ma soprattutto per aver disposto, con Provvedimento di scorrimento della graduatoria e contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, lo scorrimento di n. 397 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/GIUL, illegittimamente e immotivatamente invitando soltanto i candidati vincitori a seguito di scorrimento a manifestare l'"ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili", senza procedere prima ad una riassegnazione tra i candidati già assegnatari delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi disponibili, e senza consentire anche ai candidati già assegnatari di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza..

Ciò impone, dunque, che questi ultimi provvedimenti, nonché gli altri atti impugnati in epigrafe, vengano annullati *in parte qua*, in quanto illegittimi, per i vizi denunciati in rubrica, con assegnazione in servizio della Sig.ra Claudia Colacione presso la sede "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)", o quantomeno presso una delle altre sedi, site nella Regione Calabria, che presentino posti disponibili, tra cui la sede "INAIL – Cosenza", per le quali ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede "INAIL – Roma Nomentano".

Si consideri, inoltre, che l'INAIL Direzione Centrale Risorse Umane, con nota del 22.9.2022, ha indetto una procedura di mobilità interna su base regionale (anche per il personale dell'area C). Tale procedura di mobilità, da un lato, conferma che non sussistono esigenze di servizio tali per cui l'Amministrazione resistente abbia necessità che la Sig.ra Colacione permanga nella sede "INAIL – Roma Nomentano", dall'altro, unitamente allo scorrimento di graduatoria indetto, con le relative illegittime modalità di assegnazione delle sedi, rende urgente la riassegnazione della ricorrente presso una delle sedi preferite sita nella Regione Calabria, atteso che le stesse potrebbero essere occupate a breve in ragione della procedura di mobilità suddetta, ovvero dell'assegnazione conseguente a scorrimento di graduatoria. La procedura di mobilità in questione, inoltre, è manifestamente illegittima e ingiusta laddove riguardi i posti disponibili presso le sedi della Regione Calabria relativi al concorso in questione, che dovrebbero essere occupati tramite la riassegnazione dei vincitori del concorso *de quo*, tra cui l'odierna ricorrente.

*

II.2. Allo stesso modo, il Provvedimento di scorrimento della graduatoria e contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, l'art. 14, 4° c., del

Bando, nonché gli altri atti impugnati in epigrafe, sono senz'altro illegittimi, sia *ex se*, che nella parte in cui siano interpretati nel senso che la preventiva riassegnazione (rispetto alla scelta per i candidati vincitori in seguito a scorrimento) è **preclusa anche nel caso in cui le rinunce pervengano prima dell'inizio dell'espletamento del periodo di prova e, addirittura, prima o contestualmente alla stipula del contratto di lavoro.**

Al riguardo, l'art. 14, 4° c., del Bando, così come l'Avviso di manifestazione della preferenza sedi pubblicato sul sito internet di Formez PA in data 7.6.2022, prevedono che “4. *Successivamente all'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, **che siano intervenute durante l'espletamento del periodo di prova** – come disciplinato dall'articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale. [...]*”.

Ai sensi, infatti, dell'art. 14 (“*Periodo di prova*”) del C.C.N.L. – Comparto funzioni centrali 2016-2018, come noto, il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, che varia secondo l'Area e l'Amministrazione di inquadramento. Nel caso di specie, rileva la previsione di cui all'art. 14, 1° c., lett. b), del C.C.N.L. citato, secondo cui il periodo di prova, per i dipendenti inquadrati nell'Area diverse dalla Prima dei Ministeri e degli Enti pubblici non economici, è pari a quattro mesi.

Icasticamente, ai sensi del medesimo art. 14, 3° c., si dispone che “**Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato**”, tanto che, al successivo 4° c., si prevede che il suddetto periodo di prova resta sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL.

Di talché, essendo stata comunicato con Nota INAIL – Direzione Centrale Risorse Umane – Ufficio risorse umane – Processo I, prot. n. U.INAIL.60006.14/07/2022.0012509 del 14.7.2022, alla Sig.ra Colacione che, con provvedimento n. 469 del 11.7.2022 era stata deliberata la sua assunzione, a tempo pieno e indeterminato, nell'area C, liv. ec. 1, profilo professionale delle attività amministrative dell'INAIL, **a decorrere dal 1.9.2022**, e avendo **effettivamente l'odierna ricorrente preso servizio in pari data**, le rinunce degli altri candidati vincitori avvenute prima della del 1.9.2022 avrebbe, senz'altro, dovuto comportare la riassegnazione della Sig.ra Colacione presso una delle altre sedi, site nella Regione Calabria, resesi disponibili, per le quali aveva espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede “INAIL – Roma Nomentano”.

Interpretare altrimenti la disposizione di cui all'art. 14, 4° c., del Bando, nonché l'Avviso di manifestazione delle preferenze sedi, infatti, comporterebbe un'irrimediabile violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 1, 1° c., L.241/90. Con conseguente illegittimità del provvedimento di scorrimento e assegnazione del 23.9.2022.

Non vi è, infatti, ragione per cui le rinunce degli altri candidati vincitori, intervenute prima dell'espletamento del periodo di prova e, addirittura, prima o contestualmente alla firma del contratto individuale di lavoro da parte dell'odierna ricorrente, non possano e debbano comportare la riassegnazione della Sig.ra Colacione presso una delle altre sedi, site nella Regione Calabria, per cui ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede "INAIL – Roma Nomentano" e che si siano rese disponibili, per la presenza di posti vacanti, quali ad esempio la sede "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)", indicata come prima preferenza, ovvero la sede "INAIL – Cosenza".

L'Amministrazione, di contro, posto che non è, invero, chiaro se abbia già proceduto ad una riassegnazione in data 1.8.2022, pare, comunque, abbia interpretato la disposizione in questione nel senso qui censurato, non solo in virtù delle designate modalità di attuazione di scorrimento della graduatoria di cui si è detto, ma anche stante il mancato riscontro anche dell'ultima istanza di riesame inoltrata dalla Sig.ra Colacione. In data 1.9.2022, infatti, l'odierna ricorrente, venuta a conoscenza del fatto che, in virtù di rinunce e/o decadenze, presso la sede "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)" sono attualmente disponibili n. 4 posti, a fronte dei 6 prefigurati, e che presso la sede "INAIL – Cosenza" sono attualmente disponibili quantomeno n. 3 posti, a fronte dei 7 prefigurati, e che, dunque, in generale, per le sedi della Regione Calabria sono disponibili n. 9 posti sui 22 indicati, la Sig.ra Colacione formulava formale istanza alle Amministrazioni resistenti, affinché volessero *"procedere al riesame dell'assegnazione in favore della dott.ssa Colacione della sede INAIL di Roma Nomentano, **provvedendo ad assegnare alla stessa la sede INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro), posta come prima nell'ordine delle preferenze indicate, o quantomeno una delle altre sedi della Regione Calabria, secondo l'ordine di preferenza indicato**".*

Nella predetta istanza, inoltre, si evidenziava il carattere di particolare importanza e urgenza della richiesta per l'odierna ricorrente, atteso che la stessa è residente a Catanzaro (CZ), è effettivamente coniugata con un professionista che svolge la propria attività professionale nella città di Catanzaro, oltre a prestare la propria assistenza al padre cardiopatico, tutte esigenze familiari e personali che depongono per un pronto avvicinamento alla propria famiglia.

Senza considerare che l'accoglimento della suddetta istanza avrebbe comportato la legittima assegnazione della sede scelta dall'odierna ricorrente, alla luce della graduatoria di merito e

dell'ordine delle preferenze segnalate in base alle sedi ipotizzate, e non avrebbe arrecato nocumento ad alcun soggetto controinteressato (come esposto *supra*, nel I motivo, cui si rinvia).

Ciononostante, come anticipato, l'Amministrazione non riscontrava la suddetta istanza. Di conseguenza, si rende necessario censurare il Provvedimento di scorrimento della graduatoria e contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, in quanto viziato in via autonoma per i motivi esposti, nonché derivata in conseguenza dell'illegittimità dell'art. 14, 4° c., del Bando e dell'Avviso di manifestazione della preferenza sedi.

Alla luce di quanto esposto, dunque, gli atti impugnati in epigrafe, e, in primo luogo, il Provvedimento di scorrimento della graduatoria e contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, l'art. 14, 4° c., del Bando e l'Avviso di manifestazione della preferenza sedi, di per sé e anche nella parte in cui siano interpretati nel senso in questa sede censurato, devono essere annullati, in quanto illegittimi, per i vizi denunciati in rubrica, con assegnazione in servizio della Sig.ra Claudia Colacione presso la sede "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)", o quantomeno presso una delle altre sedi, site nella Regione Calabria, che presentino posti disponibili, tra cui la sede "INAIL – Cosenza", per le quali ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede "INAIL – Roma Nomentano".

*

ISTANZA PER L'AMMISSIONE DELLA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

Alla luce dei motivi di ricorso proposti, si sostiene che, all'esito della corretta assegnazione della sede di servizio alla Sig.ra Colacione (in base alla propria posizione in graduatoria) o alla possibilità di scegliere in via prioritaria la sede rispetto ai candidati vincitori in seguito di scorrimento, la stessa sia assegnata ad una delle altre sede per cui ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede "INAIL – Roma Nomentano", tra cui "INAIL – Cosenza" e "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)". Considerata l'incertezza sulla sussistenza o meno di soggetti controinteressati e, se del caso, l'indeterminatezza degli stessi, anche in ragione del fatto che l'elenco dei vincitori contenuto nella graduatoria di merito riporta solo i nominativi degli stessi, senza neppure la data di nascita e senza possibilità o estrema difficoltà di poter ricostruire l'indirizzo presso il quale effettuare la notifica, nonché attesa la possibile difficoltà nel procedere alla notificazione del ricorso nei modi ordinari, anche nel caso si rendessero necessari motivi aggiunti in ragione di successive rettifiche o scorrimenti, **si domanda fin d'ora all'Ill.mo Presidente di codesto on. Tribunale e/o all'Ecc.ma Sezione, di voler ammettere l'odierna ricorrente a procedere alla notifica del ricorso per pubblici proclami**, ai sensi dell'art. 150,

3° c., c.p.c., espressamente richiamato dal combinato disposto dell'art. 41, 4° c., e dell'art. 39, 2° c., c.p.a.. In alternativa, si chiede a codesto on. Tribunale di voler ordinare all'Amministrazione di fornire i nominativi e gli indirizzi dei soggetti potenzialmente controinteressati.

*

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ARTT. 63, 64 E 46 SS. C.P.A. E/O EX ART. 116, 2° C., C.P.A.

In via istruttoria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 63, 64 e 46 ss. c.p.a., si chiede a Codesto Ecc.mo T.A.R. adito di voler disporre l'acquisizione agli atti del giudizio di tutti i verbali e gli ulteriori provvedimenti relativi all'assegnazione delle sedi per la procedura concorsuale per cui è causa. Ciò, per quanto occorrer possa, anche in accoglimento dell'istanza *ex art.* 116, 2° c., c.p.a. che si formula con il presente atto, previo annullamento del diniego tacito opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente in data 28.7.2022.

In particolare, con la suddetta istanza la Sig.ra Colacione richiedeva l'ostensione di tutti i verbali e gli ulteriori provvedimenti relativi all'assegnazione delle sedi per la procedura concorsuale per cui è causa, ivi compresi, gli atti e documenti inerenti l'assegnazione delle prime 10 sedi indicate dalla Sig.ra Colacione in occasione della manifestazione di preferenza, nonché i verbali, gli atti e i documenti relativi alle operazioni di assegnazione delle predette sedi; le operazioni di valutazione dei titoli presentati dai candidati vincitori assegnati alle predette sedi di preferenza della Sig.ra Colacione; i verbali, gli atti e i documenti con cui sono stati eventualmente predeterminati i criteri per l'assegnazione della sede ai candidati vincitori; gli atti o documenti relativi al procedimento con cui è stata assegnata la sede "INAIL – Cosenza" alla Sig.ra Fallico, collocatasi in posizione inferiore rispetto alla Sig.ra Colacione nella graduatoria di merito; ogni ulteriore atto o documento utile e/o di interesse della scrivente alla luce dell'interesse dalla stessa manifestato nell'istanza.

Il mancato riscontro della suddetta istanza è illegittimo, sussistendo in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale alla piena conoscenza di tutta la documentazione inerente il concorso, per la tutela delle proprie posizioni giuridiche. L'illegittimità dell'implicito diniego opposto dall'Amministrazione è evidente. Il diritto di accesso risponde, come noto, ad un principio generale di trasparenza, finalizzato, unitamente all'obbligo di motivazione, a promuovere la buona amministrazione e il buon andamento della stessa. Esso è stato elevato a principio generale dell'attività amministrativa, riconducibile tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti ai sensi dell'art. 117, 2° c., della Costituzione. Inoltre, ai sensi dell'art. 24, 7° c., L. 241/1990, "*deve comunque essere*

garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Pertanto, si chiede l'ostensione e/o il deposito in giudizio, in versione integrale e non omissata, di tutti gli atti del procedimento inerenti l'assegnazione delle sedi ai candidati vincitori del concorso per cui è causa, ivi compresi, gli atti e documenti inerenti l'assegnazione delle prime 10 sedi indicate dalla Sig.ra Colacione in occasione della manifestazione di preferenza, nonché i verbali, gli atti e i documenti relativi alle operazioni di assegnazione delle predette sedi, alle operazioni di valutazione dei titoli presentati dai candidati vincitori assegnati alle predette sedi di preferenza della Sig.ra Colacione; i verbali, gli atti e i documenti con cui sono stati eventualmente predeterminati i criteri per l'assegnazione della sede ai candidati vincitori; gli atti o documenti relativi al procedimento con cui è stata assegnata la sede “INAIL – Cosenza” alla Sig.ra Fallico, collocatasi in posizione inferiore rispetto alla Sig.ra Colacione nella graduatoria di merito; ogni ulteriore atto o documento utile e/o di interesse della scrivente alla luce dell'interesse dalla stessa manifestato nell'istanza.

Inoltre, in via istruttoria si chiede di ordinare all'Amministrazione la disposizione di un'istruttoria interna, con conseguente deposito di idonea documentazione a conferma della sussistenza di posti vacanti nelle altre sedi per cui l'odierna ricorrente ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede “INAIL – Roma Nomentano”, site nella Regione Calabria, tra cui la sede “INAIL – Cosenza” e la sede “INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)”.

*

ISTANZA CAUTELARE

ANCHE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.

Con riferimento al presupposto del *fumus boni juris*, si rinvia alle considerazioni svolte nel presente atto, che evidenziano l'illegittimità dell'attività posta in essere dall'Amministrazione resistente e degli atti impugnati.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, è evidente la sussistenza dello stesso per ragioni di unità familiare (tutelate dalla Carta Costituzionale), in quanto la Sig.ra Colacione è attualmente residente in Catanzaro (CZ) con il coniuge, che ivi svolge la propria attività lavorativa. Inoltre, l'odierna ricorrente è l'unica familiare che si prende cura del padre, Sig. Salvatore Colacione, residente in Catanzaro e bisognoso di continua assistenza, giacché affetto da cardiopatia ischemica cronica.

Peraltro, nell'ottica di un bilanciamento di interessi, l'assegnazione della ricorrente in una delle altre sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza rispetto alla sede “INAIL – Roma Nomentano”,

site nella Regione Calabria, tra cui “INAIL – Cosenza” e “INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)”, non arreherebbe alcun danno e/o pregiudizio all’Amministrazione resistente, non costituendo neppure assegnazione in sovrannumero,

- considerato che la sede “INAIL – Cosenza” presenta quantomeno n. 3 posti vacanti, disponibili per l’assegnazione;

- considerato che la sede “INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)” pure presenta quantomeno n. 4 posti vacanti, disponibili per l’assegnazione;

- considerato che, in generale, per le sedi site nella Regione Calabria sono disponibili quantomeno n. 9 posti a fronte dei 22 prefigurati dall’Amministrazione.

Inoltre, stante quanto sopra e

- atteso l’interesse prevalente della ricorrente alla conservazione della propria unità familiare e alla continuità dell’assistenza e cura del padre affetto da patologia cronica medicalmente accertata, entrambe esigenze costituzionalmente tutelate;

- considerato che, vista la procedura di mobilità interna alla Regione Lazio su base regionale, indetta dall’INAIL in data 22.9.2022, è evidente, da un lato, che non sussistono esigenze di servizio tali per cui l’Amministrazione resistente abbia necessità che la Sig.ra Colacione permanga nella sede “INAIL – Roma Nomentano”, dall’altro, che è urgente la riassegnazione della ricorrente presso una delle sedi preferite sita nella Regione Calabria, atteso che le stesse potrebbero essere occupate a breve in ragione della procedura suddetta;

- **considerato il provvedimento del 23.9.2022 con cui è stato disposto lo scorrimento di graduatoria e l’invito ad esprimere una preferenza entro il 30.9.2022 rivolto solo ai candidati idonei collocati nella graduatoria profilo CU/GIUL dalla posizione 851 alla posizione 1247, senza previa riassegnazione o interpello nei confronti dei vincitori già assegnatari, è oltremodo urgente la riassegnazione della ricorrente presso una delle sedi preferite sita nella Regione Calabria, atteso che le stesse potrebbero essere occupate a breve in ragione di detto scorrimento e conseguente assegnazione;**

si formula rispettosa istanza, ex art. 56 c.p.a., all’Ill.mo Presidente di Codesto Ecc.mo Tribunale affinché disponga, anche *inaudita altera parte*, l’adozione delle misure cautelari provvisorie più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti delle future decisioni, prima fra tutte la sospensione del provvedimento di scorrimento e dell’invito dell’Amministrazione, pubblicato il 23.9.2022, rivolto soltanto i candidati vincitori a seguito di scorrimento, a manifestare l’*“ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili”* entro il 30.9.2022, senza procedere prima ad una riassegnazione tra i candidati già assegnatari delle sedi

oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi disponibili, **consentendo, dunque, all'odierna ricorrente di poter esprimere in via prioritaria la propria preferenza per le sedi rimaste disponibili ovvero ordinando all'Amministrazione di rivolgere l'invito di cui al provvedimento del 23.9.2022 anche ai candidati già assegnatari, consentendo loro di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza, prioritaria rispetto a quella relativa ai candidati risultati vincitori per scorrimento di graduatoria**, nonché, in ogni caso, l'assegnazione con riserva della ricorrente presso la sede "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro) ovvero la sede "INAIL – Cosenza" o altra sede della Regione Calabria, secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente.

A tal fine, si rileva la sussistenza del presupposto dell'estrema gravità e urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio per l'esame collegiale dell'istanza cautelare, in quanto la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile comprometterebbe gli interessi della ricorrente.

Ad ogni buon conto, per quanto occorrer possa, si formula, altresì, sin d'ora rispettosa istanza all'Ill.mo Presidente di codesto on. Tribunale affinché voglia abbreviare i termini previsti per la fissazione della camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare, al fine di consentire una tutela effettiva della posizione giuridica della ricorrente.

*

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, disattesa ogni contraria deduzione e istanza, previo accoglimento dell'istanza cautelare, anche monocratica *ex art. 56 c.p.a.*, voglia accogliere il presente ricorso e tutte le domande e istanze in esso formulate. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di lite. Ai sensi del d.P.R. 115/02, si dichiara che, trattandosi di giudizio in materia di pubblico impiego, il contributo unificato è pari ad € 325,00.

Si allegano i documenti di cui in narrativa come da separato indice.

Con osservanza.

Roma, 23 settembre 2022

Avv. Francesco Pignatiello